

## LE GARANZIE

### TRASFERIMENTO

In costanza di rapporto di lavoro, presso un'altra forma pensionistica complementare ma solo dopo un periodo di permanenza minimo di 3 anni e, in ogni caso, non nei primi cinque anni di vita del fondo.

In seguito a passaggio ad altra attività lavorativa in un settore nel quale SIRIO non opera. In tal caso non è necessario il rispetto del requisito minimo di permanenza.

### ANTICIPAZIONI

Dopo 8 anni di iscrizione a SIRIO il lavoratore ha diritto a richiedere l'anticipazione di quanto maturato sulla propria posizione individuale (escluse quote figurative) per:

1. acquisto o ristrutturazione della prima casa, per sé o per i propri figli
2. spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
3. spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione e la formazione continua

Il lavoratore può decidere o meno di reintegrare la propria posizione previdenziale presso il fondo.

### RISCATTO

Per decesso: la posizione individuale accumulata in SIRIO è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, se già viventi e fiscalmente a carico dell'iscritto, dai genitori  
**OVVERO DAL BENEFICIARIO INDICATO DALL'ADERENTE.** In mancanza la posizione resterà acquisita al fondo.

Per licenziamento, dimissioni, mobilità o scadenza del contratto a tempo determinato

## QUANDO POSSO CHIEDERE LA PENSIONE

### LA PRESTAZIONE

- 1 Il lavoratore può decidere di trasformare in rendita il 100% del montante maturato o solo parte del proprio montante purché nel limite massimo del 50% del montante maturato.
2. Il rimanente, pari al massimo al 50% di quanto maturato, potrà essere liquidato da SIRIO in forma di capitale.

Se al momento del pensionamento il lavoratore non fosse in possesso dei requisiti necessari per avere diritto alla rendita o la rendita risultante dalla conversione del 50% del montante maturato fosse inferiore al 50% dell'assegno sociale riscuote l'intero maturato sotto forma di capitale.

**Contributo del datore di lavoro:** importante ricordare che questo contributo rappresenta un "Rendimento puro".

**Tassazione dei rendimenti:** agevolata con aliquota dell'11%, minore di quella prevista per gli investimenti di natura finanziaria.

**Tassazione delle prestazioni:** agevolata con aliquota a tassazione separata

**Vantaggio fiscale:** i contributi versati sono DEDOTTI dall'imponibile fiscale con un limite pari alla cifra minima fra le seguenti:

- euro 5.164,57 annui;
- 12% del salario annuo lordo;
- il doppio del TFR versato al Fondo (non rientrano contributi figurativi)

- *pensione di vecchiaia all'età pensionabile stabilita dal regime pensionistico pubblico e almeno 5 anni di permanenza nella previdenza complementare.*
- *pensione di anzianità alla cessazione dell'attività lavorativa, con età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia e almeno 15 anni di permanenza nel Fondo (ridotti a 5 nei primi 15 anni di vita del fondo).*